

Schema di

Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata

ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI srl-

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Art. 1: Costituzione - Denominazione sociale

1. E' costituita una Società consortile a responsabilità limitata a partecipazione pubblica locale, con capitale interamente pubblico, nel rispetto delle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie, denominata "**ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI - s.r.l. consortile**" (di seguito denominata Società), per la gestione dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni di Burgio, Lucca Sicula, Villafranca, Sicula, Calamonaci, rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 11 AGRIGENTO OVEST, individuato dal Decreto del Presidente della Regione siciliana 4 luglio 2012, n. 531, i quali hanno sottoscritto in data _____, una specifica convenzione ex art 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni Dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) denominato "**ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI**".
La Società potrà decidere di aprire il capitale all'ingresso di uno o più Soci pubblici, con le modalità di cui all'articolo 7 del presente statuto, secondo i criteri da approvarsi dall'Assemblea della Società.

Art. 2: Sede

1. La Società avrà sede legale ed amministrativa nel territorio del Comune di _____ (AG) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione da eseguirsi presso il Registro delle imprese.
2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'organo amministrativo mediante semplice dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del c.c..
3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, stabilimenti e rappresentanze.
4. L'Assemblea dei Soci può istituire nuove sedi e trasferire la sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3: Durata

1. La durata della Società è stabilita, fino al _____ 2023 e può essere prorogata nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Art. 4: Scopo

1. La società ha scopo consortile e quindi mutualistico e senza finalità di lucro. Essa realizza l'organizzazione comune stabilita, in conformità al dettato dell'art. 2602 c.c., dai Comuni sopra citati che assumono la veste di soci consorziati. Con tale organizzazione comune i singoli comuni soci-consorziati, per il tramite dell'ottimizzazione delle singole capacità tecniche, operative, amministrative, gestionali e finanziarie, intendono provvedere alla gestione unitaria ed integrata del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti nel territorio dell'ARO, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'area di raccolta ottimale di cui all'art.1, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti.
2. Scopo primario della società sarà: massimizzare il recupero delle frazioni differenziate e contenere i costi, ottimizzando l'organizzazione del servizio col varo di piani industriali performanti che ottimizzino le economie di scala, in modo da ottenere risultati qualitativamente ed economicamente più vantaggiosi rispetto agli esercizi precedenti. Instaurando un processo virtuoso permanente, che punti al contenimento e alla riduzione delle risorse strumentali e umane impegnate nei servizi erogati.
3. La società potrà svolgere, altresì, attività di supporto ai Comuni soci per la verifica e la corretta gestione delle entrate tributarie e/o tariffarie inerenti i servizi di cui al precedente comma del presente articolo, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate in materia dall'Unione Europea.
4. La società potrà svolgere le attività di supporto tecnico e amministrativo alla tutela del decoro urbano, alla sicurezza dei cittadini, nonché altre prestazioni connesse o complementari a quelle sopraindicate purché marginali e accessorie al conseguimento dell'oggetto sociale.
5. A tal fine, la Società potrà porre in essere tutti i necessari rapporti giuridici con i terzi e compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare finanziaria e bancaria, compresa la concessione e l'accettazione di cauzioni, fidejussioni e avalli simili, aventi pertinenza con l'oggetto sociale. La società soggiace ai vincoli finanziari e assunzionali imposti ai soci consorziati dalla vigente normativa. Essa è sottoposta al controllo analogo che i soci consorziati esercitano sui propri organi secondo le disposizioni che disciplinano le società *in house*.

Art. 5: Oggetto

1. La Società ha per oggetto principale la gestione diretta di pubblici servizi municipali in materia di rifiuti in conformità alla legislazione vigente, affidate dai Comuni soci sulla base di un Piano di intervento e regolati con apposito Contratto di servizio.
2. La società potrà svolgere, altresì, attività di supporto ai Comuni soci per la verifica e la corretta gestione delle entrate tributarie e/o tariffarie inerenti i servizi di cui al precedente comma del presente articolo, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti, nonché alle disposizioni dettate in materia dall'Unione Europea.
3. La Società, inoltre, su richiesta dei singoli Comuni soci - consorziati, può effettuare per loro conto ulteriori servizi ambientali, da regolare con apposita convenzione aggiuntiva al Contratto di servizio.
4. La Società potrà svolgere altresì attività di progettazione, studi, di ricerca e piani d'impresa nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale, previa deliberazione da parte dei comuni aderenti dalla quale risulti il rispetto della vigente normativa in materia di incarichi, studi e consulenze.
5. La Società, inoltre, può previa deliberazione dei comuni soci consorziati:
 - a) emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c., compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o Società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della Società. Non può in ogni caso ricorrere ad espedienti volti al superamento dei vincoli imposti agli enti locali in materia finanziaria e di patto di stabilità;
 - b) realizzare consorzi e/o ATI e/o altre strutture associative, societarie o consortili con altre Società aventi lo stesso scopo sociale;
 - c) solo quando non sia possibile realizzare in proprio o in casi di eccezionalità e/o urgenza, la Società può affidare a terzi incarichi, lavori, studi in ambito ambientale, nonché la progettazione e la costruzione di impianti e opere e/o la gestione di impianti e la prestazione dei servizi connessi, previa deliberazione da parte dei comuni aderenti dalla quale risulti il rispetto della vigente normativa in materia di appalti, incarichi, studi e consulenze.

6. La società può operare, nel rispetto delle previsioni di fatturato di cui all'art. __ del D. Lgs. 175/2016, con altri soggetti pubblici o privati, con affidamento diretto e/o con gara e può assumere partecipazioni in altre società o enti purchè tale partecipazioni siano finalizzate allo svolgimento di una missione strumentale al conseguimento del proprio scopo consortile.
7. La società può stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari e immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, per approvvigionarsi sui relativi mercati delle materie prime e degli altri fattori produttivi, materiali o immateriali, necessari alla migliore esecuzione dei processi di propria pertinenza e alla più efficiente e razionale gestione delle proprie risorse, nel rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie di volta in volta applicabili.
8. È espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/02/1998, n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'articolo 106 T.U.L.B. (D.Lgs. 01/09/1993, n. 385).
9. È consentita la raccolta di somme presso i soci a titolo di prestito, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Art. 6: Erogazione dei servizi a favore dei Comuni Consorziati

1. I servizi principali di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, di spazzamento, ed i servizi complementari attinenti alla gestione delle infrastrutture a supporto della raccolta differenziata, secondo il Piano di Intervento dell'ARO Alto Verdura-Gebbia approvato dalla Regione con D.D.G. n. 277 del 16/03/2015, dovranno essere tutti obbligatoriamente affidati alla Società da parte dei Soci consorziati.
2. Le modalità di affidamento saranno le seguenti:
 - a) l'organo di Amministrazione della Società, entro il 30 Settembre di ogni anno, delibera, con riferimento all'anno successivo, l'eventuale avvio dei servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati, approvando, contestualmente, il relativo piano d'impresa, in cui devono essere previsti i costi;
 - b) gli Enti soci dovranno comunicare alla Società, entro 45 giorni, la data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio attivato da parte della Società; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell'anno di avvio del servizio;
 - c) nel caso in cui l'Ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 Dicembre dell'anno di avvio del servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla propria quota, agli oneri di spesa generali che la Società sosterrà per l'avvio del servizio stesso a decorrere dal 1° Gennaio del suddetto anno.

3. I servizi accessori di cui all'art. 5 potranno essere affidati alla Società da parte dei Soci.
4. Le modalità di affidamento saranno le seguenti:
 - a) gli Enti soci, entro il 30 Giugno di ogni anno, richiedono alla Società l'eventuale attivazione di uno o più servizi accessori;
 - b) l'organo di Amministrazione della Società, entro il 30 Settembre di ogni anno, delibera, con riferimento all'anno successivo, l'eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati approvando, contestualmente, il relativo piano d'impresa, in cui devono essere previsti i costi.
 - c) gli Enti soci, che hanno richiesto il nuovo servizio, dovranno comunicare alla Società, entro 30 giorni, la data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio da parte della Società; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell'anno di avvio del servizio.
 - d) nel caso in cui un socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 Dicembre, il servizio, limitatamente ai suddetti Enti, non sarà attivato; restano comunque a carico del suddetto Ente, in quota parte, le spese sostenute per la redazione del piano d'Impresa.
5. Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla Società dovrà essere perequato per tutti gli Enti soci appartenenti allo stesso ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l'onere a carico direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura dal servizio di RSU stabilita annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli enti locali. Eventuali altri oneri dovranno essere preventivamente determinati e approvati dagli enti aderenti.
6. Per gli altri servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente.
7. La società è competente a stipulare le convenzioni con i consorzi di filiera ed a riscuotere il contributo dovuto dai medesimi consorzi per le frazioni di raccolta differenziata conferite alle piattaforme CONAI.
8. Per l'erogazione dei servizi la società dovrà dotarsi di un organico, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento dall'assemblea dei soci in coerenza con il Piano d'Intervento e nel rispetto della vigente normativa in materia ed in particolare della L.R n.09 del 2010, e di finanza pubblica e di vincoli assunzionali previsti per le società a controllo pubblico.
9. Le unità di personale che transiteranno e/o verranno assunte dalla Società in applicazione del piano d'intervento di cui all'art. 5, comma 2-ter, della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, come introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3, approvato dal competente Assessorato regionale, mantengono l'anzianità giuridica ed economica dell'Ente di provenienza, e vengono inquadrate secondo le tabelle di equiparazione vigenti al momento del

passaggio nei contratti nazionali di lavoro di categoria o, in mancanza, per assimilazione tra le vecchie e le nuove mansioni.

10. Le eventuali ulteriori assunzioni per la copertura dell'organico dovranno comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei Contratti nazionali di categoria e degli eventuali accordi conseguenti, in quanto applicabili, e nel rispetto delle norme regolamentari approvate dall'assemblea dei soci fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di finanza pubblica e di vincoli assunzionali previsti per gli enti locali consorziati.
11. Le unità di personale operativo per la gestione non possono, di norma, essere superiori, per ogni Ente, ad una quota proporzionale alla percentuale di servizio che l'Ente medesimo ha affidato alla Società rispetto al totale dei servizi che la Società svolge.
12. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Società, gli Enti sono obbligati a riassorbire il personale di ruolo originariamente proveniente dall'Ente stesso, ancorché transitato ad eventuali precedenti società di gestione, in applicazione della normativa in materia.
13. La Società potrà utilizzare, per specifiche professionalità, personale da assumersi secondo le norme previste dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., previa deliberazione da parte dei comuni aderenti dalla quale risulti il rispetto della vigente normativa e dei vincoli assunzionali in materia.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, QUOTE, CESSIONI DI QUOTE, PARTECIPAZIONE PUBBLICA E GARANZIE DEL SERVIZIO

Art. 7: Capitale sociale

1. Il capitale sociale della Società è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila/00). Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.
2. Le quote sociali sono così suddivise tra i Comuni:
 - a) Comune di Lucca Sicula una quota di € 2.500,00 (/00) pari al 25,00%;
 - b) Comune di Villafranca Sicula una quota di € 2.000,00 (/00) pari al 20,00%;
 - c) Comune di Burgio una quota di € 3.700,00 (/00) pari al 37,00%;
 - d) Comune di Calamonaici una quota di € 1.800,00 (/00) pari al 18,00%;per un Totale di € 10.000,00.
3. La percentuale di partecipazione alla Società Consortile è stata determinata in ragione del numero di abitanti, residenti in ciascun Comune, quale risultante dall'attestazione dei competenti Uffici al 31 dicembre 2017, anno immediatamente precedente alla data di costituzione della Società.

4. L'Ente che aderisce alla Società è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla propria percentuale di partecipazione al capitale sociale, indipendentemente dall'attivazione specifica di servizi da parte della Società.
5. La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte dei Comuni avviene mediante conferimento in denaro alla Società.
6. Nel caso di aumento del capitale sociale per il conferimento di beni e attrezzature, la relativa delibera assembleare disciplinerà le modalità di eventuale partecipazione dei Soci alla sottoscrizione delle nuove quote.
7. Nel caso che vi sia all'atto della costituzione della Società anche conferimento di attrezzature, mobili registrati e immobilizzazioni varie da parte di un ente, tale conferimento verrà effettuato in conto gestione e la Società provvederà ad elaborare un piano di riequilibrio triennale, che compensi la differenza mediante un minor costo del servizio rispetto agli altri Enti soci.
8. In caso di richiesta di ingresso di nuovi Soci pubblici successivamente alla costituzione della Società, si procederà ad una nuova ripartizione del capitale sociale, basata sulla popolazione residente in ciascun Comune risultante nell'anno precedente a detta nuova richiesta. In tale caso ciascuno socio è tenuto a cedere parte della propria partecipazione in modo tale da rispettare i criteri di ripartizione del capitale di cui sopra.
9. Nel caso in cui l'adesione alla Società avvenga dopo la data di costituzione e comunque entro un anno dalla stessa, la sottoscrizione delle quote da parte dell'Ente avviene al valore nominale al momento della costituzione della Società.
10. Successivamente a tale data il Comune dovrà versare alla società, oltre il valore nominale delle quote sottoscritte, un sovrapprezzo per ogni ulteriore anno di ritardo oltre il primo, calcolato sulla differenza tra valore reale e valore nominale delle quote: 10% del suddetto valore per il primo anno, 25% per il secondo, 45% per il terzo, 70% per il quarto, 90% per il quinto; dopo il quinto anno alle quote sarà attribuito valore di scambio commisurato con il reale patrimonio della Società al momento dell'adesione.
11. I versamenti liberatori delle quote sottoscritte sono richiesti, dall'Organo di Amministrazione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.
12. Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea.
13. Il fabbisogno finanziario della Società dovrà risultare da programma annuale descrittivo dei costi del servizio e delle attività, che ciascun ente aderente dovrà approvare entro il primo trimestre dell'anno di riferimento e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ove antecedente. In relazione al suddetto programma, l'Organo di Amministrazione può richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto capitale in proporzione alle quote di partecipazione al

capitale sociale nonché finanziamenti ad altro titolo compatibilmente con le previsioni normative vigenti.

Art. 8: Alienazione delle partecipazioni sociali

1. L'efficacia degli atti aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni è subordinata alla valida assunzione di una delibera di autorizzazione assunta dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 175 del 2016.
2. L'alienazione della partecipazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
3. In casi eccezionali, a seguito della deliberazione motivata del Consiglio Comunale, che dia analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione di cui in seguito nel presente statuto.
4. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili tra soci, con il consenso unanime di tutti gli altri soci, fermo restando il criterio di ripartizione sopra stabilito.
5. È consentito il trasferimento delle partecipazioni sociali ad altri Comuni, con il consenso unanime di tutti gli altri soci.
6. Il trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell'avvenuto deposito al Registro delle Imprese dell'atto di cessione della partecipazione ovvero, se volontariamente tenuto dall'Organo amministrativo, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
7. È riservato un diritto di prelazione ai soci, che dovranno esercitare lo stesso entro un termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione che il socio alienante è tenuto a fare agli altri soci ed alla società a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
8. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.
9. Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce agli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni.
10. Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicate, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione, che dovrà essere comunque un Comune, entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.
11. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la quota formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c..

12. Pertanto il contratto s'intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo.
13. Il trasferimento della quota sarà comunque sottoposto al gradimento dei soci, che potranno negarlo solo quando il terzo acquirente non offre garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria o per condizioni oggettive, tali che il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il conseguimento dell'oggetto sociale o confliggere con gli interessi della società o degli altri soci.
14. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio giuridico di alienazione, anche a titolo gratuito, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione; in caso di mancanza di accordo sul corrispettivo questo sarà determinato col meccanismo arbitrale di cui al successivo art. 30 anche avvalendosi di apposito perito.
15. Nell'ipotesi di trasferimento di quote eseguito senza l'osservanza di quanto in precedenza prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le quote con effetto verso la società.
16. Le disposizioni precedenti non si applicano se tutti i soci consentono per iscritto, anche con separati atti, al libero trasferimento delle quote.
17. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite Posta Elettronica Certificata o lettera spedita ai soci con raccomandata A.R., agli indirizzi comunicati dai soci stessi alla società e risultanti dal libro Soci, ove tenuto, ed alla Società, indirizzandole presso la sede legale ovvero all'indirizzo PEC ufficiale.

Art. 9: Partecipazione pubblica e garanzie del servizio

1. La Società è a totale capitale pubblico; il capitale sociale della stessa nella fase di costituzione della stessa dovrà essere detenuto dai Comuni facenti parte dell'A.R.O. "Alto Verdura Gebbia".
2. La società opera in presenza di un rapporto di delegazione inter-organica, ovvero *in house providing*, e gli Enti Pubblici soci provvedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo come previsto dal Dlgs 175/2016 e dal D Lgs 50/2016 per gli i comuni che affidano i servizi in *house providing*
3. La società è a sua volta dotata di strumenti di programmazione e controllo e fornisce il *reporting* semestrale agli Enti Pubblici di controllo.

TITOLO III - ASSEMBLEE

Art. 10: Decisioni dei soci - Assemblea

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o che i soci sottopongono alla loro approvazione.
2. Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma, art. 2479 c.c., ed in particolare nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di modifica dei diritti dei soci e per le delibere di trasformazione, fusione della società, proroga della durata, scioglimento anticipato e revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea delibera all'unanimità.

Art. 11: Vincoli

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello Statuto sociale, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Si applica l'art. 2479-ter del c.c. in ipotesi di violazione di legge.

Art. 12: Convocazione

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; tale termine può essere prorogato fino a centottanta giorni se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto della società.
2. L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo, oltre che presso la sede sociale, anche fuori, purché nell'ambito del territorio regionale siciliano.
3. Le convocazioni vengono effettuate con avviso spedito mediante lettera raccomandata o mediante E-mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato dai soci alla società, con conferma di ricezione, e spedita al domicilio dei soci, o all'indirizzo PEC, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Telefax o la posta elettronica ordinaria non certificata possono sostituire la lettera raccomandata laddove il socio abbia comunicato espressamente l'indirizzo presso il quale ricevere la convocazione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere, oltre l'elenco delle materie da trattare, anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.
5. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

6. Se gli Amministratori o i Sindaci (o il Revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 13: Diritto di intervento - Delega

1. L'intervento in assemblea è regolato dagli artt. 2479 e 2479-bis del codice civile.
2. I voti dei soci hanno uguale valore.
3. I Soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona - che non sia amministratore o sindaco, ove esista il collegio sindacale, o delegato o dipendente della Società - mediante semplice delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2479-bis del codice civile. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un socio.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

Art. 14: Presidente e segretario Assemblea

1. ~~L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o in caso di sua assenza ed impedimento da persona all'uopo designata dai soci intervenuti.~~
2. Il Presidente è generalmente assistito dal Segretario del Comune capofila o comunque da funzionario del Comune capofila o di un altro dei Comuni soci.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono redatte dal Segretario della seduta e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale, ultimo, ne cura la trasmissione agli Enti Locali convenzionati.
4. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali soci e nel sito della società e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL.

Art. 15 - Regolarità dell'Assemblea e Votazione

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci che rappresentano e delibera all'unanimità anche nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma, articolo 2479 C.C., ed in particolare nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di modifica dei diritti dei soci e per le delibere di trasformazione, fusione della società, proroga della durata, scioglimento anticipato e revoca dello stato di liquidazione.
2. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci e delibera all'unanimità anche per le modifiche di cui sopra.

3. Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci, così come per i finanziamenti dei soci alla società.
4. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.
5. I verbali dell'Assemblea sono letti e approvati seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 16: Organo di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico

Possono essere nominati Amministratori soggetti in possesso di attitudini, esperienza nel settore e capacità adeguate alla carica da ricoprire, purché in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente legislazione.

2. L'Amministratore unico non può cumulare altra carica pubblica istituzionale (Amministratore di Enti Pubblici territoriali locali e/o di altri Enti Pubblici) e deve avere comprovata e riconosciuta esperienza manageriale. Non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. L'Organo di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo

Art. 17: Poteri dell'Organo di Amministrazione

1. All'Organo di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'Assemblea.
2. L'Organo di Amministrazione può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

3. Gli atti di amministrazione, riguardanti le seguenti materie, sono di esclusiva competenza dell'Organo di Amministrazione:
 - a) formulazione del progetto di bilancio da sottoporre all'assemblea;
 - b) nomina e revoca di procuratori speciali;
 - c) approvazione di regolamenti su materie non siano riservate alla competenza dell'assemblea a termini di legge o di statuto.
4. Gli atti di amministrazione riguardanti le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'Organo di Amministrazione, e soggette alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2479 del c.c. sulla base di apposita deliberazione da parte degli enti consorziati dalla quale dovrà risultare il rispetto dei vincoli esistenti in materia di bilancio:
 - a) acquisti, e/o alienazioni di beni immobili;
 - b) acquisti di beni mobili registrati;
 - c) contratti di locazione;
 - d) assunzione di dirigenti;
 - e) accensione di mutui di qualsiasi importo e prestiti bancari;
 - f) acquisizione e/o cessione di interessenze e/o partecipazioni societarie;
 - g) rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali;
 - h) formulazione del budget annuale;
 - i) nomina e revoca del Direttore generale in coerenza con l'atto di programmazione approvato dagli enti consorziati nel rispetto dei vincoli di legge;
5. Ai fini del controllo analogo di cui agli artt. 22 e 23 del presente Statuto, l'Organo di Amministrazione relaziona trimestralmente all'Assemblea sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici nonché sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della Società. Tale relazione dovrà essere trasmessa agli enti consorziati per esercitare il controllo di propria competenza.

Art. 18: Durata in carica

1. L'amministratore dura in carica tre esercizi e il proprio mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della stessa carica.
2. L'amministratore è rieleggibile e può essere revocato, giusta causa, in qualunque momento.

Art. 19: Funzioni dell'Amministratore Unico

1. L'Amministratore unico, ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. L'Amministratore unico può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione.

3. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2482, 2482-bis, 2482-ter, 2483, 2484, 2501-ter e 2506-bis del codice civile.

Art. 20: Compenso amministratori

1. L'Assemblea determina il compenso spettante all'Amministratore unico o delegato secondo le disposizioni normative vigenti per le società *controllate*.
2. L'Amministratore unico o delegato hanno comunque diritto al rimborso delle spese di viaggio per l'espletamento delle loro funzioni, secondo le norme previste per gli enti locali.

Art. 21: Direttore Generale

1. Scelto un Organo di Amministrazione monocratico, può essere istituita, ai sensi dell'art. 2396 c.c., la figura del Direttore Generale al quale competono:
 - a) la responsabilità e gli atti in materia di gestione del personale;
 - b) la responsabilità e la sorveglianza in materia di appalti, acquisti di beni e prodotti e fornitura di servizi;
 - c) sovrintendere alle attività tecniche, amministrative, commerciali e finanziarie della Società;
 - d) sottoporre all'Amministratore unico il piano industriale, lo schema di bilancio di esercizio ed il relativo controllo di gestione e reporting infra annuale.
 - e) Ricoprire il ruolo di responsabile tecnico della Società presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
2. La nomina del direttore generale è soggetta ai limiti e vincoli di spesa previsti per le assunzioni di personale negli enti locali

«Articolo 22 - Divieti.

1. Negli organi sociali è esclusa espressamente la carica di vice-presidente. Si potrà fare luogo alla nomina di un vice-presidente solo in caso d'impedimento o assenza del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
2. È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.
3. È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
4. È vietato corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile»;

. TITOLO V - CONTROLLI

Art. 23: Organo di controllo

1. L'assemblea dei soci, ai sensi dell'art 3 comma 2 del D Lgs 175/2016 che recita "Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore", nomina un Organo di controllo, ~~collegiale o monocratico~~. I componenti dell'organo di controllo, sia collegiale che monocratico, vengono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui al D. Lgs. n. 39/2010.
2. In caso di nomina di organo monocratico l'assemblea nomina un revisore legale effettivo ed uno supplente.
3. Nel caso di nomina di organo collegiale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata.
4. Il Collegio Sindacale, se nominato, è costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi compreso il Presidente e di 2 (due) Supplenti.
5. L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per l'Organo di Amministrazione.
6. L'assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo di controllo, sia effettivi che supplenti.
7. La cessazione dei componenti dell'Organo di controllo dalla carica per decorrenza dei tre esercizi ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. La revisione legale dei conti è affidata all'Organo di controllo.
9. L'Assemblea può deliberare che la revisione legale venga affidata ad un soggetto esterno, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2010.
10. La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con le cariche di Consigliere, Sindaco, assessore e revisore negli enti soci.

Art. 24: Coordinamento dei Soci - Poteri di controllo

1. Al fine di consentire ai soci consorziati di svolgere il controllo analogo a quello esercitato sui propri organi, la società trasmette telematicamente al Comune sede della società, con cadenza trimestrale, la documentazione inerente la programmazione e la gestione della propria attività. Il controllo può anche svolgersi presso la sede della società per fini di snellimento.
Il Comune ove ha sede la società, o altro Comune a tal uopo individuato a maggioranza assoluta di voti dei soci consorziati, istituisce l'Ufficio addetto al controllo analogo composto da responsabili dei settori contabili e tecnici dei comuni aderenti in un numero da definirsi congiuntamente dai comuni consorziati. Con apposita regolamentazione dei comuni soci verranno definite le modalità di intervento dell'Ufficio di controllo.
2. Ai componenti di Coordinamento non spetta alcun compenso da parte della Società. Gli eventuali rimborsi di spese sono a carico dei relativi Comuni soci.
3. I componenti dell'Ufficio hanno diritto all'informazione, consultazione, e verifica degli atti della società circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa.

4. In sede di controllo, l'Ufficio può richiedere la presenza dell'Amministratore unico e/o di altri organi sociali per fini di chiarimento.
5. L'Ufficio può richiedere la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima in casi di particolari necessità.
6. Il bilancio, i piani industriali, strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, gli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria e gli atti di gestione di cui all'art. 17, comma 4^o, del presente Statuto possono essere autorizzati dall'assemblea dei Soci solo previo esame e parere del competente Ufficio di controllo.
7. I pareri di cui al presente articolo devono essere espressi obbligatoriamente almeno 5 (cinque) giorni prima della convocazione dell'assemblea.
8. A tal riguardo la società si impegna a mettere a disposizione dell'Ufficio gli atti soggetti a disamina o a parere preventivo almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'assemblea e, per quelli di competenza dell'Assemblea straordinaria, contestualmente alla trasmissione degli atti agli Enti soci per l'assunzione della delibera di indirizzo.
9. L'Ufficio verifica inoltre lo stato di attuazione degli obiettivi e lo stato della qualità del servizio risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dai comuni soci, e riferisce in Consiglio Comunale.
10. Per l'esercizio del controllo, l'Ufficio ha diritto a libero accesso agli atti della Società.
11. L'Ufficio verifica altresì il rispetto da parte della società degli atti di indirizzo dei comuni soci. Ricorrendone le condizioni, si applica la disciplina relativa al bilancio consolidato tra gli enti consorziati e la presente società *in house*.

Art. 25: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società

1. La società applica quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 231/01 in materia di Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società.
- 2.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Art. 26: Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1^o gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

3. Alla fine di ciascun esercizio, l'Organo di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio, da proporre, entro i termini, assieme alla sua relazione, all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 27: Approvazione bilancio

1. L'Assemblea ordinaria approva il bilancio. Stante lo scopo della società, è vietata la distribuzione di utili ai soci consorziati.
2. L'Assemblea ordinaria delibera anche in ordine alle componenti tariffarie del servizio, nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto del criterio di perequazione.
3. L'Assemblea ordinaria, prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario, approva il Piano d'impresa pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione.
4. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno utilizzati come segue:
 - a) accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
 - b) la rimanente parte rimane a disposizione della società per il raggiungimento dei propri scopi consortili tenuto conto che la società non ha finalità lucrative, e verranno utilizzati in diminuzione del costo dei servizi erogati in favore dei soci consorziati.

Articolo 28 – Limiti di fatturato.

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Legislativo n.175 del 19/08/2016, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci e l'ulteriore produzione, rispetto al suddetto limite di fatturato, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale».

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E RECESSO

Art. 29: Liquidazione Società

2. Addivenendo in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinando i relativi poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco dell'azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale secondo le modalità di legge, contratto e di cui al presente statuto.

Art. 30: Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, ha diritto di recedere dalla società il socio che non abbia concorso alla approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della società. ~~L'alienazione delle quote avverrà con le modalità di cui all'art 8 comma 1 del presente Statuto~~
2. In ogni caso di recesso, il socio deve comunicare la sua intenzione di recedere con lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera assembleare, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
3. Egli ha diritto di ottenere il rimborso del valore nominale della propria partecipazione. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione di recesso.

Art. 31: Domicilio Soci

1. Il domicilio dei Soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso l'ultimo domicilio dai medesimi comunicato alla Società.

Art. 32: Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie in ordine all'interpretazione e/o all'applicazione dello statuto sociale che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, anche se promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti e quelle relative alle partecipazioni oggetto di trasferimento, verranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri che verranno nominati, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la propria sede. Gli arbitri decideranno secondo diritto e con giudizio appellabile.

Art. 33: Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del c.c. e delle altre leggi vigenti in materia di Società a controllo pubblico, nonché alle leggi finanziarie disciplinanti la materia.

Art. 34: Norme transitorie

1. Il primo Organo di Amministrazione viene nominato al momento della costituzione della Società e resta in carica, giusto art. 18 del presente statuto, per tre esercizi e/o fino alla eventuale revoca da parte dell'assemblea.
2. Nel primo anno di gestione del servizio i Comuni anticiperanno il pagamento delle somme afferenti il costo complessivo del servizio, per come desunto dal piano d'impresa, in proporzione alle quote di partecipazione, e dei mesi residui dell'anno solare, da pagare in quote mensili entro

quindici giorni dalla presentazione di fattura. Eventuali ulteriori norme integrative a questi aspetti saranno previste nel contratto di servizio.